

Regolamento di Polizia Mortuaria:

Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Sanità

R

Modifica del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285

(Testo su cui ha espresso parere favorevole l'Assemblea generale del Consiglio Superiore di Sanità in data 17 dicembre 1998)

Revisione al 9 dicembre 1999

Riteniamo di fare cosa utile pubblicando una bozza del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria al centro di polemiche e discussioni. E' possibile che al momento in cui lo leggete esso abbia subito ulteriori modifiche. Tuttavia, essendo l'asse portante del settore, è bene che tutti siano a conoscenza delle linee guida. Quanto alla sua approvazione inutile fare previsioni.

CAPO 1 - DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1 - Denuncia della causa di morte

1. I medici, a norma dell'articolo 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Comune la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, nonché luogo, data e ora del decesso, ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
2. Il medico curante, accertato il decesso, entro ventiquattro ore dallo stesso, deve denunciare la causa di morte con apposita scheda di morte, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in triplice copia: una da consegnare al Comune, una da inviare all'Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.), secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7, una per il medico necroscopo.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni utili per consentire la valutazione del rischio radioattivo.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal

medico necroscopo di cui all'articolo 4. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenciato al decesso.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. Nel caso di morte per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco di cui in allegato 1 al presente regolamento o quando il cadavere sia portatore di radioattività di entità tale da poter rappresentare un pericolo, il medico curante deve consegnare immediatamente all'A.U.S.L. dove è avvenuto il decesso copia della scheda di morte.

7. Negli altri casi copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla A.U.S.L. nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una A.U.S.L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla A.U.S.L. di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più A.U.S.L., tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

8. Ogni A.U.S.L. deve registrare per ogni Comune incluso nel suo territorio l'elenco dei deceduti nel-

Documentaz.

l'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di Comuni comprendente più A.U.S.L., la regione individua la A.U.S.L. competente alla tenuta del registro in questione.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 2 - Denuncia della causa di morte in caso di autopsia o di riscontro diagnostico

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma % dell'articolo 1, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

ART. 3 - Sospetto di morte dovuta a reato

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Comune deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 4 - Medico necroscopo e identificazione della salma

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'articolo 141 del R.D. 9 luglio 1938, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile sono esercitate da un medico nominato dalla A.U.S.L. competente.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dalla A.U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del Codice Penale.

3. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie accreditate la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e ne redige certificato ai fini di cui all'articolo 8.

5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e non dopo 30 ore dal decesso.

6. L'identificazione della salma è obbligatoriamente eseguita al momento dell'accertamento del decesso, ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, o alla visita necroscopica negli altri casi, oltre che al momento della chiusura del feretro,

in quest'ultimo caso nei modi stabiliti dal comma 1 dell'articolo 23. Il personale incaricato dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il decesso, il medico necroscopo negli altri casi, provvede alla identificazione al momento dell'accertamento della morte ed a riportare, con inchiostro indelebile, su targhetta da porre come braccialetto ad un arto del defunto: nome, cognome, data di nascita e di morte.

ART. 5 - Rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e alla A.U.S.L. competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Comune ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la inumazione, tumulazione o cremazione.

ART. 6 - Autorizzazione per la inumazione, tumulazione o cremazione

1. L'autorizzazione per la inumazione, tumulazione o cremazione è rilasciata, a norma dell'articolo 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale allo stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la inumazione, tumulazione, cremazione di parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'articolo 5.

ART. 7 - Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che allo ufficiale di stato civile o alla direzione sanitaria dell'ospedale o della struttura sanitaria accreditata non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto, inumazione, tumulazione o di cremazione sono rilasciati dalla A.U.S.L.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno

essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti i genitori o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dalla espulsione o estrazione del feto, domanda di inumazione, tumulazione o cremazione alla A.U.S.L., accompagnata dal certificato medico che indica la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO 2 - ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA MORTE

ART. 8 - Accertamento e certificazione della morte

1. Il medico necroscopo certifica l'accertamento della morte secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 e dagli articoli 1, 3 e 6 del D.M. Sanità del 22 agosto 1994, n. 582. L'accertamento effettuato prima delle 15 ore dal decesso deve essere svolto anche mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.

2. Il cadavere può essere chiuso in cassa, sottoposto a trattamenti conservativi di tanatoprassi o di imbalsamazione, refrigerazione al di sotto di +12 gradi Celsius, solo dopo la certificazione della morte, accertata secondo quanto previsto al comma 1, salvo i casi di decapitazione o maciullamento. Il cadavere può essere inumato, tumulato o cremato unicamente dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, anche prima delle 24 ore dal decesso, purché dopo la certificazione dell'accertamento della morte.

3. I cadaveri portatori di stimolatore cardiaco possono essere chiusi in cassa solo previa rimozione del suddetto apparecchio a cura del medico necroscopo o del medico a ciò delegato dalla A.U.S.L. o dalla direzione sanitaria dell'ospedale.

4. L'intervento di rimozione dello stimolatore cardiaco deve essere effettuato dopo l'accertamento della morte, con le modalità di cui ai commi successivi.

5. La rimozione è eseguita in locali adeguati, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale.

6. L'avvenuta rimozione dell'apparecchio stimolatore verrà annotata a margine del certificato di

accertamento della morte dove, ugualmente, verrà indicata la struttura sanitaria dell'A.U.S.L. cui è stato consegnato l'apparecchio stimolatore stesso.

7. In relazione al tipo di apparecchio stimolatore l'A.U.S.L. decide per il recupero o lo smaltimento, da eseguirsi con modalità e precauzioni adeguate.

ART. 9 - Dubbio di morte apparente

1. Nel caso di dubbio di morte apparente si deve procedere all'accertamento della morte anche mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.

ART. 10 - Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco di cui in allegato 1 al presente regolamento o quando il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o altre ragioni lo richiedano, il medico necroscopo deve ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro ore, informandone l'ufficiale di stato civile.

ART. 11 - Precauzioni prima dell'accertamento della morte

1. Prima dell'accertamento della morte il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di decessi per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco di cui in allegato 1 al presente regolamento il medico necroscopo adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO 3 - LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 12 - Locale di osservazione

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, anche ai fini dell'accertamento della morte, le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifesta-

Documentaz.

zioni di vita.

ART. 13 - Obitorio

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri per i quali il medico necroscopo disponga di ulteriori accertamenti;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.

2. Per l'obitorio si applica la sorveglianza prevista nell'articolo 12, comma 2.

ART. 14 - Funzione pubblica dei locali di osservazione ed obitori

1. I locali di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti richiesti, tenuto conto di quanto stabilito per il servizio mortuario dal D.P.R. 14 gennaio 1997 pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1997, n. 42, S.O.

2. I comuni possono disporre di locale di osservazione od obitorio, come delle relative funzioni, unicamente in gestione diretta, oppure in regime di convenzione con altri enti locali, istituti universitari o con le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuo e/o diurno per acuti, aventi i requisiti di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.

ART. 15 - Dotazione minima di celle frigorifere

1. L'A.U.S.L. comprendente più comuni individua sul proprio territorio dove prevedere i locali di osservazione e gli obitori a servizio del bacino di riferimento, nonché la dotazione minima di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri.

2. Nel territorio di ciascuna A.U.S.L. le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un Comune il cui territorio coincide con quello di una A.U.S.L., oppure comprendente più A.U.S.L., le determinazioni in proposito sono

assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del Comune.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone portatrici di radioattività oltre i limiti di pericolosità deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo.

4. Con le modalità di cui ai commi 1 e 2 si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività, in ragione almeno di una ogni cinquecentomila abitanti.

CAPO 4 - ATTIVITÀ FUNEBRE**ART. 16 - Definizione di trasporto di cadavere e attività funebre**

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

3. Nel Comune l'ordine e la vigilanza sul trasporto funebre - inteso come trasporto di cadaveri, resti mortali ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi - spettano al Sindaco.

4. L'A.U.S.L. vigila e controlla, ai fini igienico e sanitari, il servizio di trasporto dei cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

5. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

b) Casse mortuarie e altri articoli funebri, purché in occasione del funerale;

c) Trasporto di cadavere e funzioni di cui all'articolo 23, comma 1.

6. L'attività funebre deve essere svolta unicamente da:

a) imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile; in tale ambito sono comprese anche le associazioni riconosciute o gli altri enti morali di cui alla lettera c) quando non operino a favore dei propri associati;

b) imprese costituite ai sensi degli articoli 22 comma 2 lettere c) ed e), 24 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

c) associazioni riconosciute o altri enti morali che abbiano tra i propri fini lo svolgimento di tali attività.

Per svolgere l'attività funebre i soggetti di cui al comma precedente, sono accreditati dal Comune ove hanno sede, che si accerta preventivamente, e verifica la permanenza nel tempo, del possesso dei requisiti richiesti dal regolamento comunale, nei limiti e secondo i criteri fissati da ogni Regione.

7. I limiti ed i criteri di cui al comma 7 sono stabiliti da ogni Regione nel rispetto delle linee guida nazionali, considerate requisito minimo, individuate per la prima volta dall'articolo 21 e modificabili con decreto del Ministro della Sanità, sentita la Conferenza Stato-Città e Stato-Regioni.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre è titolo valido oltre che nel Comune di rilascio, anche per il trasporto di cadavere da Comune a Comune nonché sul territorio nazionale.

9. La negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre può svolgersi unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta dell'interessato confermata per iscritto, presso il luogo indicato, purché non all'interno di strutture sanitarie, locali di osservazione, obitori.

10. Nel Comune l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre, la verifica della continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dal regolamento comunale, spettano al Sindaco, che si avvale degli Organi di Polizia municipale.

ART. 17 - Trasporto di cadavere prima dell'accertamento della morte

1. Il trasporto dei cadaveri prima dell'accertamento della morte deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18 - Morti a causa di malattie infettivo-diffusive

1. Per i cadaveri di deceduti a causa di una delle

malattie infettivo-diffusive elencato nell'allegato 1, o di portatori di una delle stesse malattie, debbono essere osservate, al fine di evitare possibilità di contagio, le precauzioni riportate nell'allegato stesso.

2. Il Ministro della Sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, provvede all'aggiornamento dell'Allegato 1 in relazione all'evolvere delle misure precauzionali adottabili o all'insorgenza di nuove malattie infettivo-diffusive.

ART. 19 - Onerosità e gratuità del trasporto di cadavere

1. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. È a carico del Comune nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. È a pagamento negli altri casi.

2. Il Comune, per ciascun trasporto a pagamento di cadavere, può esigere il versamento di un diritto fisso, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale, sia che il trasporto si effettui integralmente sul suo territorio, sia che il trasporto sia in entrata o in uscita da esso.

3. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei diritti fissi hanno natura tributaria, affluiscono in conti di bilancio distinti e sono a destinazione vincolata per la copertura degli oneri sociali derivanti dalla effettuazione di servizi funebri e necroscopici di istituto. L'entità dei diritti fissi deve essere commisurata alla sola copertura degli oneri di cui sopra.

4. Per servizi funebri e necroscopici di istituto si intendono i seguenti:

a) uso del locale di osservazione ed obitorio nei casi stabiliti dal Capo III del presente regolamento;

b) raccolta e trasporto di salma a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, di cui si debba effettuare il riconoscimento o il riscontro diagnostico, da abitazione inadatta;

c) trasporto funebre e fornitura di cassa a carico del Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo;

d) rilascio dell'autorizzazione al trasporto;

e) attività di polizia mortuaria e vigilanza sull'attività funebre.

5. Sono esentati dal versamento del diritto fisso di cui al comma 2:

a) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;

b) i trasporti in entrata ed uscita dal Comune di

Documentaz.

destinazione quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici, fermo restando il pagamento del trasporto funebre a carico di chi lo richiede;

c) i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri a favore dei propri associati.

6. Il Comune stabilisce annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio, la misura massima delle tariffe vigenti nel proprio territorio, da applicare dagli esercenti l'attività funebre, per quanto concerne il tipo di trasporto a pagamento di cadavere maggiormente diffuso in ambito comunale.

7. L'esercente l'attività funebre è tenuto a depositare in Comune, la prima volta e ad ogni variazione, il prezzario delle forniture e prestazioni rese. Copia del prezzario è esposta in luogo ben visibile nei locali in cui viene svolta l'attività funebre ed esibita a chi richiede un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

ART. 20 - Requisiti dei carri e delle rimesse funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, di idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e devono essere attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla A.U.S.L. in cui ha sede la rimessa di cui al comma 4. L'A.U.S.L. deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

4. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in zone del territorio comunale individuate con provvedimento del Comune in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

5. Dette rimesse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri funebri.

6. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è

accertata dall'A.U.S.L. competente.

ART. 21 - Accredimento dei soggetti esercenti l'attività funebre

1. Per essere accreditati, i soggetti di cui all'articolo 16 comma 6, debbono dimostrare al Comune, che ne autorizza l'esercizio, il possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e della rimessa aventi le caratteristiche di cui all'articolo 20;

b) un direttore tecnico, responsabile dell'attività funebre, e altro personale stabilmente dipendente in misura non inferiore a due unità per ogni sede o filiale, con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, quando occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive. È equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale, il socio della società o il presidente degli enti di cui all'articolo 16 comma 6 lettera c), che svolge attività funebre in forma prevalente e continuativa;

c) disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;

d) in relazione al numero di decessi annui del Comune, rapportati a quelli del territorio della A.U.S.L. competente, al numero di filiali e alle autorizzazioni all'attività funebre rilasciate in ciascun Comune, la Regione individua i coefficienti di incremento dei requisiti minimi di cui ai punti a) e b), consentendo che eventuali eccedenze di personale occorrente, purché in regola con le vigenti norme in materia contributiva, possano essere coperte anche ricorrendo a terzi o con noli a caldo o a freddo;

e) la sussistenza dei requisiti stabiliti in ambito comunale, sulla base dei limiti e criteri stabiliti dalla Regione, in relazione a:

1) corsi obbligatori di formazione o aggiornamento ai fini del rilascio di idoneità specifica all'attività funebre;

2) infrazioni a regole comportamentali uniformi e relative sanzioni, ivi compresa la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione;

3) garanzie di continuità del servizio;

4) pubblicità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, dei prezzi e delle condizioni di fornitura e prestazione del servizio.

2. La disponibilità di quanto stabilito al comma precedente può avvenire anche in forma associata o

consortile; in questo caso i requisiti minimi da possedere sono i seguenti:

- a) disponibilità continuativa di almeno due carri funebri e della rimessa aventi le caratteristiche di cui all'articolo 20;
 - b) un direttore tecnico, responsabile dell'andamento dell'associazione o del consorzio, e altro personale stabilmente dipendente in misura non inferiore a 5 unità; disponibilità saltuaria di ulteriore personale, quando occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive;
 - c) sussistenza dei requisiti stabiliti in base alle lettere d) ed e) del comma 1;
 - d) ogni singola impresa partecipante al consorzio o all'associazione d'impresе deve inoltre disporre:
 - 1) di un direttore tecnico responsabile dell'andamento dell'impresa;
 - 2) di altro personale stabilmente dipendente in ragione di almeno 1 unità per ogni sede o filiale. È equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
3. Il direttore tecnico, responsabile dell'attività funebre svolge le funzioni direttive; assolve alle funzioni di organizzazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature; mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza della persona giuridica, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa; coordina il personale; dispone di autonomia organizzativa e gestionale, di potestà discrezionale nell'espletamento dell'attività funebre; assicura il rispetto delle norme in materia di assunzioni, di assicurazioni sociali obbligatorie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività funebre, assumendone le relative responsabilità. Quando le funzioni di direttore tecnico non siano svolte dall'imprenditore titolare dell'autorizzazione, si applicano gli articoli 2203 e seguenti del Codice Civile.
4. Costituiscono condizioni ostative al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre:
- a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione, o contro il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'in-

terdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

- b) procedura fallimentare, o di liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della Legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del Codice Penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513bis del Codice Penale;
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h) interdizione di cui all'articolo 32.bis del Codice Penale;
 - i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32.ter e 32.quater del Codice Penale.
5. Le condizioni ostative di cui al comma 4 riguardano il richiedente l'autorizzazione, o il titolare se già rilasciata, nonché le persone conviventi. Nel caso di persone giuridiche le condizioni ostative di cui al comma 4 riguardano i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, 252.
6. Le condizioni ostative di cui al comma 4 si estendono al direttore tecnico e, in quanto applicabili, al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

ART. 22 - Orari e modalità per il trasporto dei cadaveri

1. Il Sindaco determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste.

Documentaz.**ART. 23 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere**

1. Nello svolgimento di attività funebre l'incaricato del trasporto di un cadavere è incaricato di pubblico servizio. Egli, prima della partenza, sotto la propria responsabilità, attesta che:
- l'identità del cadavere riportata nella targhetta di cui al comma 6 dell'articolo 4 corrisponda con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla inumazione, tumulazione o cremazione;
 - il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza del trasporto, sia stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere, a garanzia della integrità del feretro, appone un sigillo sia su due viti di chiusura, sia sulla attestazione di cui al comma 1.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere consegna al servizio di custodia del cimitero le documentazioni che accompagnano la salma per le registrazioni di cui all'articolo 52 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma che precede.
4. Nei casi previsti dagli articoli 18 e 25 le funzioni di verifica attribuite all'incaricato del trasporto di un cadavere, di cui ai commi 1 e 2, sono svolte da personale sanitario dell'A.U.S.L.
5. L'incaricato del trasporto di resti mortali, di ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione del Comune, la quale deve essere consegnata al servizio di custodia del cimitero. Prima della partenza, egli verifica che le generalità contenute nell'autorizzazione al trasporto corrispondano con quelle riportate sulla cassetta resti o sull'urna cineraria.

ART. 24 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane o ceneri

1. Il trasporto di ogni cadavere, di resti mortali, di ossa umane o ceneri, entro l'ambito del Comune o fuori di esso, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Al Comune di destinazione viene trasmessa comunicazione dell'autorizzazione rilasciata ai fini della conoscenza del presunto orario di arrivo al cimitero e della possibilità di accesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 50.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze,

dovrà essere trasmessa comunicazione dell'autorizzazione rilasciata al trasporto anche a questi comuni.

4. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al prestabilito locale di osservazione o, se è il caso, dell'obitorio.
5. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locale di osservazione od obitorio diverso da quello prestabilito dal Comune il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
6. Per i trasporti dei cadaveri deceduti sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, è la pubblica autorità intervenuta a disporre il trasporto. Quest'ultima rilascia una copia di tale disposizione all'incaricato del trasporto e un'altra la trasmette tempestivamente al Comune di decesso.

ART. 25 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettivo-diffusive

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'elenco in allegato 1 al presente regolamento, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'articolo 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere è stato composto secondo le prescrizioni in esso previste e specificatamente:
- in caso di inumazione o cremazione: in una cassa di legno avente le caratteristiche di cui all'articolo 31 e in un involucro da chiudere ermeticamente, di materiale biodegradabile, interno alla cassa, che avvolga il corpo;
 - in caso di tumulazione: in duplice cassa, avente le caratteristiche di cui all'articolo 31 per quella di legno e di cui all'articolo 30 per quella metallica, quest'ultima dotata di dispositivo atto a depurare i gas, di cui all'articolo 77.
2. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco in allegato al presente regolamento o quando siano portatori di una delle stesse malattie.

Documentaz.**ART. 23 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere**

1. Nello svolgimento di attività funebre l'incaricato del trasporto di un cadavere è incaricato di pubblico servizio. Egli, prima della partenza, sotto la propria responsabilità, attesta che:
 - a) l'identità del cadavere riportata nella targhetta di cui al comma 6 dell'articolo 4 corrisponda con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla inumazione, tumulazione o cremazione;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza del trasporto, sia stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere, a garanzia della integrità del feretro, appone un sigillo sia su due viti di chiusura, sia sulla attestazione di cui al comma 1.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere consegna al servizio di custodia del cimitero le documentazioni che accompagnano la salma per le registrazioni di cui all'articolo 52 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma che precede.
4. Nei casi previsti dagli articoli 18 e 25 le funzioni di verifica attribuite all'incaricato del trasporto di un cadavere, di cui ai commi 1 e 2, sono svolte da personale sanitario dell'A.U.S.L.
5. L'incaricato del trasporto di resti mortali, di ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione del Comune, la quale deve essere consegnata al servizio di custodia del cimitero. Prima della partenza, egli verifica che le generalità contenute nell'autorizzazione al trasporto corrispondano con quelle riportate sulla cassetta resti o sull'urna cineraria.

ART. 24 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane o ceneri

1. Il trasporto di ogni cadavere, di resti mortali, di ossa umane o ceneri, entro l'ambito del Comune o fuori di esso, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Al Comune di destinazione viene trasmessa comunicazione dell'autorizzazione rilasciata ai fini della conoscenza del presunto orario di arrivo al cimitero e della possibilità di accesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 50.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze,

dovrà essere trasmessa comunicazione dell'autorizzazione rilasciata al trasporto anche a questi comuni.

4. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al prestabilito locale di osservazione o, se è il caso, dell'obitorio.
5. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locale di osservazione od obitorio diverso da quello prestabilito dal Comune il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
6. Per i trasporti dei cadaveri deceduti sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, è la pubblica autorità intervenuta a disporre il trasporto. Quest'ultima rilascia una copia di tale disposizione all'incaricato del trasporto e un'altra la trasmette tempestivamente al Comune di decesso.

ART. 25 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettivo-diffusive

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'elenco in allegato 1 al presente regolamento, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'articolo 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere è stato composto secondo le prescrizioni in esso previste e specificatamente:
 - a) in caso di inumazione o cremazione: in una cassa di legno avente le caratteristiche di cui all'articolo 31 e in un involucro da chiudere ermeticamente, di materiale biodegradabile, interno alla cassa, che avvolga il corpo;
 - b) in caso di tumulazione: in duplice cassa, avente le caratteristiche di cui all'articolo 31 per quella di legno e di cui all'articolo 30 per quella metallica, quest'ultima dotata di dispositivo atto a depurare i gas, di cui all'articolo 77.
2. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco in allegato al presente regolamento o quando siano portatori di una delle stesse malattie.

ART. 26 - Autorizzazione al trasporto per cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 24.

ART. 27 - Trasporti all'estero o dall'estero previsti da accordi internazionali sottoscritti dal Governo italiano

1. I trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estrarre dal territorio nazionale dal Sindaco del Comune ove trovasi la salma e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità di Governo delegata dal Ministero della Sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

ART. 28 - Trasporto dall'estero fuori dai casi previsti da accordi internazionali sottoscritti dal Governo italiano

1. Per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'articolo 30;
 - b) degli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in

rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti al Sindaco del Comune dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare.
3. Per l'introduzione in Italia da qualunque Paese estero di resti mortali ed ossa umane, di ceneri di salma cremata, il trasporto della cassetta o dell'urna cineraria, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie stabilite per il trasporto delle salme, fermi restando gli altri incombeni di cui ai commi che precedono.

ART. 29 - Trasporto all'estero fuori dai casi previsti da accordi internazionali sottoscritti dal Governo italiano

1. Per l'estradizione dal paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'A.U.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'articolo 30;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Sindaco, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione.
3. Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come autorità di Governo delegata dal Ministero della Sanità.
4. Per l'estradizione dall'Italia verso qualunque Paese estero di resti mortali od ossa umane, di ceneri di salma cremata, il trasporto della cassetta o dell'urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie stabilite per il trasporto delle salme, fermi restando gli altri incombeni di cui ai commi che precedono.

ART. 30 - Prescrizioni per trasporti funebri

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti da accordi internazionali sottoscritti dal Governo italiano, la salma deve essere racchiusa in

Documentaz.

- duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio, l'altra di metallo.
2. Fra le due casse deve essere interposto uno strato di segatura, cotone o altro materiale adsorbente e biodegradabile.
3. La cassa metallica deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 12 secondo le norme UNI, se di zinco.
5. La cassa di legno deve rispondere ai requisiti stabiliti dall'articolo 31.
6. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con due liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra almeno 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o altro sistema di pari sicurezza. Fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379, tale cerchiatura non è obbligatoria:
- a) quando alla cassa metallica viene applicato un dispositivo di cui all'articolo 77, atto a ridurre la pressione dei gas;
- b) quando la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da un contenitore rigido, impermeabile ai liquidi ed ai gas, utilizzato per il trasporto.
7. Per i trasporti dall'estero di cadaveri destinati ad essere inumati in cimitero, tumulati in loculi aerati o cremati in crematori, situati nel territorio italiano, il feretro deve essere confezionato in modo che il cadavere, prima della partenza, sia racchiuso ermeticamente in un involucro di materiali biodegradabile e combustibile che avvolga il corpo, interno sia alla cassa di legno che a quella di zinco, in modo che all'arrivo possa essere agevolmente tolta la cassa di zinco asportando temporaneamente, se del caso, il coperchio di quella di legno.
8. Per i trasporti di feretri nello stesso Comune o da Comune ad altro Comune, salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dall'articolo 77, si deve usare la sola cassa di legno avente le caratteristiche di cui all'articolo 31 nei casi seguenti:
- a) se il trasporto si presume giunga a destinazione nel cimitero o nel crematorio entro 72 ore dal decesso;
- b) se il trasporto si esegue con feretro refrigerato a temperatura compresa fra 0 e +7 gradi Celsius;
- c) se il cadavere è stato sottoposto preventivamente a tanatoprassi o ad imbalsamazione.
9. Per i rimanenti trasporti nello stesso Comune o da un Comune ad altro Comune, diversi da quelli di cui al comma 7, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 77 e dall'articolo 25, oltre la cassa di legno avente le caratteristiche di cui all'articolo 31, si deve usare un involucro, da chiudere ermeticamente, di materiale biodegradabile, interno alla cassa, che avvolga il corpo.
10. I trasporti di cadaveri che si effettuano con mezzi aerei, ferroviari o navali sono equiparati, per quanto concerne le prescrizioni di cui al presente articolo, ai trasporti all'estero o dall'estero di cui al comma 1 che precede, salvo che le salme non siano state preventivamente sottoposte a trattamenti di tanatoprassi o di imbalsamazione.
11. I trasporti di cadaveri che si effettuano con mezzi aerei, ferroviari o navali sono equiparati, per quanto concerne le prescrizioni di cui al presente articolo, ai trasporti dall'estero di cui ai commi da 1 a 7 che precedono, salvo che le salme non siano state preventivamente sottoposte a trattamento di tanatoprassi o di imbalsamazione.

ART. 31 - Caratteristiche della cassa di legno

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 22 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.
2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 28 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.
3. Le caratteristiche della cassa di legno ed il suo confezionamento sono stabiliti in allegato 2.
4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o costituite di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di

opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

5. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima della introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali sistemi di sollevamento, di posizionamento o simboli religiosi esterni non combustibili o sublimabili.

6. Per i feretri destinati a cremazione, ad eccezione di quelli provenienti dall'estero o per giustificare esigenze del vettore, ferroviario, aereo o navale, laddove sussista l'obbligo della duplice cassa, quella metallica è sostituita, per il trasporto, da un involucro, da chiudere ermeticamente, di materiale biodegradabile, interno alla cassa, che avvolga il corpo.

7. Con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può essere autorizzato per le casse l'uso di materiali diversi da quelli previsti dal presente regolamento, fermo restando che debbano essere garantite almeno caratteristiche equivalenti a quelle dei materiali prescritti.

8. Con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, possono essere variati i requisiti stabiliti dall'allegato 2 al presente regolamento.

ART. 32 - Materiali biodegradabili

1. Sono da considerare biodegradabili materiali che per tipo e spessore abbiano superato con esito positivo la prova stabilita dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato con decreto del 7 dicembre 1990, "Definizione delle modalità di saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l'asporto delle merci", pubblicato nella G.U. 14 dicembre 1990, n. 291.

2. I prodotti ottenuti dalla reazione di biodegradazione devono essere tali da non compromettere l'ambiente di sepoltura, potendosi trasformare in elementi naturali quali acqua, sostanze minerali e anidride carbonica.

ART. 33 - Decesso a bordo di navi ed aeromobili

1. È considerato come avvenuto in territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART. 34 - Autorizzazione al trasporto con vettori particolari

1. Quando il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o con aereo, l'autorizzazione del Comune al trasporto deve restare in consegna al vettore fino allo sbarco.

ART. 35 - Trasporto, presa in consegna e riconsegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed all'indagine scientifica

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore della sala anatomica universitaria o di quella ospedaliera prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ART. 36 - Trasporti non soggetti a misure precauzionali igienico-sanitarie

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili nonché di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ceneri, non è soggetto a misure precauzionali igienico-sanitarie.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono essere raccolti in cassetta di lamiera di zinco di spessore non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 12 secondo le norme UNI, o di altro materiale durevole, chiusa con saldatura o altro sistema di pari garanzia, recante nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO 5 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 37 - Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, in genere entro 48 ore dal decesso, secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone dece-

Documentaz.

dute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il riscontro diagnostico viene svolto, in genere entro 48 ore dal decesso, anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattie infettivo-diffusive o sospetta di esserlo, quando sussiste il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante o del medico necroscopo. Il riscontro diagnostico è disposto dall'A.U.S.L.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

ART. 38 - Cautele per i riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore secondo quanto stabilito dal D.L. 17 maggio 1995, n. 230, in quanto applicabile.

ART. 39 - Risultati dei riscontri diagnostici

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al comune per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 1. Il Comune provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva di cui all'allegato 1 al presente

regolamento o quando trattasi di cadavere di persona che in vita era portatore di una delle stesse malattie, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO 6 - RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**ART. 40 - Consegna dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche**

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie od ospedaliere dei cadaveri destinati, a norma dell'articolo 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo la certificazione dell'accertamento della morte.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotata le generalità.

ART. 41 - Registrazione di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie e di quelle ospedaliere devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione a norma dell'articolo 40, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici ed alle strutture ospedaliere.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'A.U.S.L. competente sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo. L'A.U.S.L. ne dà comunicazione al Comune competente per territorio.

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo deter-

minato.

ART. 42 - Riconsegna di cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'articolo 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 43 - Consegna di ossa a scopo di studio

1. La A.U.S.L., su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario ovvero alla struttura ospedaliera di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. È vietato il commercio di ossa umane.

CAPO 7 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 44 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico si applicano, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, le disposizioni contenute nella Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e nel decreto del Ministro della Sanità 22 agosto 1994, n. 582.

CAPO 8 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 45 - Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Comune e da quest'ultimo alla A.U.S.L. interessata per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco di

cui all'allegato 1 al presente regolamento, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Comune e all'A.U.S.L., competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'articolo 38.

5. Quanto, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 46 - Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo della A.U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo l'accertamento della morte.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione del Comune che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

- b) certificato in carta libera, redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 47 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori secondo quanto stabilito dal D.L. 17 marzo 1995, n. 230, in quanto applicabile.

ART. 48 - Tanatoprassi

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte eseguito dal

Documentaz.

medico necroscopo.

2. Per fare eseguire su di un cadavere trattamenti di tanatoprassi deve essere richiesta apposita autorizzazione del Comune, che la rilascia previa presentazione di certificato in carta libera, redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

3. Con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, vengono stabiliti:

a) metodiche e sostanze da utilizzarsi nei trattamenti di tanatoprassi;

b) materie e durata dei corsi necessari per l'acquisizione di specifico diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività di tanatoprassi;

c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi.

4. I trattamenti di tanatoprassi sono consentiti unicamente se la sepoltura del feretro è a sistema di inumazione o tumulazione in loculo aerato, nonché in caso di cremazione.

5. I trattamenti di tanatoprassi non sono consentiti sui cadaveri di deceduti a causa di una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'articolo 18 o quando il cadavere è portatore di radioattività.

6. Per il trattamento di tanatoprassi è dovuto, a chi lo esegue, un corrispettivo la cui misura massima è stabilita, di anno in anno, da ogni Regione.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 49 - Obbligatorietà del cimitero e forme di gestione ammesse

1. A norma dell'articolo 337 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

2. I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme al cimitero del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

3. I Comuni possono gestire direttamente i cimiteri esclusivamente in economia, con azienda speciale municipale o consortile, con società a prevalente capitale pubblico locale, di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I cimiteri, gestiti con azienda speciale o con

società a prevalente capitale pubblico locale sono dati in concessione al soggetto gestore, mediante convenzione, per una durata non inferiore a 10 anni e non superiore a 30 anni, salvo rinnovo, dietro corresponsione al Comune di un canone annuo la cui misura è inizialmente stabilita dal Consiglio comunale, e rivalutata annualmente in funzione dell'aggiornamento del potere di acquisto della moneta. Il Comune ed il soggetto gestore procedono ogni decennio alla verifica delle condizioni economiche del rapporto ed alla loro eventuale revisione nell'ambito del contratto di servizio. In tale occasione il soggetto gestore è tenuto a proporre al Consiglio comunale una revisione del piano regolatore cimiteriale.

ART. 50 - Accesso al cimitero e gratuità del servizio

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'articolo 7;

e) le ossa ed i resti mortali assimilabili, nonché le ceneri e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dei cadaveri sopra elencati.

2. La inumazione in campo comune e la cremazione di cadaveri, conseguenti al decesso, sono servizi pubblici gratuiti, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.L. 31 agosto 1987 n. 359 convertito, con modificazioni, con Legge 29 ottobre 1987 n. 440.

3. I Comuni sede di impianto di cremazione sono tenuti a provvedere alla cremazione dei cadaveri di cui al comma precedente anche per conto di Comuni che non siano provvisti di detto impianto.

4. Per le cremazioni di cui al comma 2 del presente articolo il costo è rimborsato dal Comune di ultima residenza del defunto al soggetto gestore dell'impianto di cremazione, secondo la tariffa stabilita nei modi di legge. Nel caso di cremazione di salma di straniero non residente, di cancellato per irreperibilità o per analoghe situazioni, l'onere è a carico del

Comune ove è avvenuto il decesso.

5. Nel caso in cui il Comune dove è avvenuto il decesso sia sprovvisto di impianto di cremazione, la scelta del luogo ove cremare gratuitamente il cadavere è degli aventi titolo, ai sensi dell'articolo 79 del presente regolamento, fermo restando a carico di questi ultimi gli oneri per il trasporto funebre.

6. La cremazione del cadavere è gratuita se è effettuata nell'impianto del Comune ove è avvenuto il decesso o, in caso di fermo impianto per manutenzione o avaria, in altro indicato dal Comune stesso. Se disposto diversamente dagli aventi titolo, la cremazione è a loro carico.

ART. 51 - Funzionamento dei cimiteri

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. Al Comune spetta la gestione e manutenzione dei cimiteri siti nel proprio territorio, fatti salvi i cimiteri di cui al comma 4 dell'articolo 104. Quando il cimitero è consortile gli oneri per la gestione e manutenzione sono stabiliti nel contratto di servizio.

3. In caso di affidamento della gestione diretta dei cimiteri ad azienda speciale o a società a prevalente capitale pubblico locale di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono attribuiti, per la durata dell'affidamento, al soggetto gestore, nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti Organi comunali.

4. L'A.U.S.L. controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

ART. 52 - Servizio di custodia e registro delle sepolture

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni ed attestazioni di cui agli articoli 6, 7, 23 e 24; iscrive cronologicamente sopra apposito registro, numerato progressivamente, in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo, data di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6, l'anno, il giorno e

l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito o di dispersione delle ceneri;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, inumazione, cremazione, nonché trasporto di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

3. I registri di cui al comma precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 53 - Rilevamenti statistici

1. Ogni tre mesi, partendo dall'inizio del secondo anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune trasmette all'ISTAT il quadro riepilogativo delle operazioni cimiteriali di cui al comma precedente, secondo il modello stabilito dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT.

2. I dati così raccolti ed elaborati per Regione, A.U.S.L., classe demografica comunale, sono diffusi a cura dell'ISTAT con cadenza annuale.

CAPO 10 - COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI REGOLATORI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 54 - Piano regolatore cimiteriale e planimetrie delle zone di rispetto

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale, per le quali verificare, almeno ogni cinque anni, la sussistenza del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 57.

2. La planimetria deve essere aggiornata quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3. I Comuni con popolazione superiore a 50.000

Documentaz.

abitanti e comunque i capoluoghi di provincia sono tenuti ad adottare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un piano regolatore cimiteriale che tenga conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Gli altri Comuni sono tenuti ad adottare il piano regolatore cimiteriale entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. I piani di cui al precedente comma sono deliberati dal Consiglio Comunale. Essi vengono revisionati almeno ogni dieci anni.

5. Il piano regolatore cimiteriale, ed ogni sua successiva variazione, è trasmesso, entro tre mesi dall'adozione, alla Regione per la verifica del rispetto delle norme di legge. La Regione, entro tre mesi, approva il piano o lo restituisce al Comune con le proprie osservazioni. Decorsi i tre mesi senza che la Regione abbia approvato il piano o abbia formulato proprie osservazioni, il piano regolatore cimiteriale si intende approvato.

6. Nell'elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale per i cimiteri esistenti nel proprio territorio ogni Comune dovrà seguire i criteri di redazione stabiliti in allegato 3.

7. I Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti possono realizzare il piano regolatore cimiteriale unitamente ad altri Comuni, purché confinanti.

8. I criteri di redazione dei piani regolatori cimiteriali stabiliti nell'allegato 3 al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

ART. 55 - Studi propedeutici ai progetti cimiteriali. Procedure

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

2. Per la costruzione o l'ampliamento di cimiteri si applicano le procedure previste negli articoli 57 e 106.

ART. 56 - Prescrizioni tecniche per i cimiteri

1. La relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'ammini-

strazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione della area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, della camera mortuaria, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali sala di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaboratori grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali, che gli impianti tecnici.

ART. 57 - Zona di rispetto e caratteristiche del terreno cimiteriale

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla Legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

4. Il terreno dell'area cimiteriale destinata all'inumazione deve essere sciolto sino alla profondità di m 2,00 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

5. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei o con opportuni trattamenti del terreno esistente.

6. La falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in pieno o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 58 - Superficie minima legale destinata ad inumazione

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le

salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione occorre tenere presenti anche le inumazioni di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi provenienti da esumazione o estumulazione. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni, nonché delle sepolture di salme di persone professanti religioni per le quali non è prevista la esumazione ordinaria decennale.

ART. 59 - Ulteriori necessità di area cimiteriale

1. Nell'area, di cui all'articolo 58, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private di cui all'articolo 90;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dall'inumazione in campo comune.

ART. 60 - Servizi igienici. Caratteristiche del terreno cimiteriale

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto allontanamento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

ART. 61 - Recinzione

1. Il cimitero è perimetrato da idonea e resistente recinzione, di altezza non inferiore a m 2,00 dal piano esterno di campagna.

ART. 62 - Monumenti e lapidi

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere realizzati monumenti, manufatti cimiteriali ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni stabilite nella normativa tecnica di attuazione del piano regolatore cimiteriale.

2. Fino alla entrata in vigore del piano regolatore cimiteriale vale quanto stabilito dal regolamento di polizia mortuaria comunale o, in difetto, dal Sindaco con apposita ordinanza.

ART. 63 - Conservazione dei manufatti cimiteriali

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà pena la decadenza della concessione, pronunciata dal Comune sulla base di quanto stabilito dal vigente regolamento di polizia mortuaria comunale.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune o il soggetto gestore di cui al comma 3 dell'articolo 49 può provvedere alla rimozione, o ripristino se di interesse storico artistico, dei manufatti pericolanti o in stato di abbandono, previa diffida a provvedere nei termini fissati al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili o, in caso di irreperibilità, mediante pubbliche affissioni. In alternativa può pronunciare la decadenza della concessione; in tal caso si applica il comma 9 dell'articolo 92.

CAPO 11 - CAMERA MORTUARIA

ART. 64 - Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nei casi in cui il Comune non disponga del locale di osservazione previsto dall'articolo 12, funziona come tale la camera mortuaria del cimitero. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'articolo 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'articolo 12 comma 2.

ART. 65 - Requisiti della camera mortuaria

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte diretta-

Documentaz.

mente verso la superficie scoperta del cimitero, oppure dotata di apparecchiature che garantiscano un ricambio di aria secondo i parametri stabiliti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per i servizi mortuari delle strutture sanitarie. La camera mortuaria è dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO 12 - SALA PER AUTOPSIE

ART. 66 - Sala autopsie

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'articolo 65. Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, ceramica, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

CAPO 13 - OSSARIO COMUNE

ART. 67 - Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

2. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

CAPO 14 - INUMAZIONE

ART. 68 - Campi comuni per inumazione

1. I campi comuni destinati all'inumazione, all'a-

perto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

ART. 69 - Utilizzo delle fosse nei campi comuni

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e la utilizzazione delle fosse deve farsi preferibilmente cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 70 - Monumento, lapide, cippo

1. Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Su ogni cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. L'eventuale lapide o monumento che i familiari o gli altri soggetti interessati collocano sulla fossa deve seguire le norme stabilite dal vigente piano regolatore cimiteriale, dal regolamento di polizia mortuaria comunale o, in difetto, dal Sindaco con apposita ordinanza e devono rispondere ai requisiti minimi stabiliti nei precedenti commi.

4. La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, non deve essere inferiore a mq 0,6 per fossa di adulti e mq 0,3 per fossa di bambini.

ART. 71 - Profondità della fossa e tipologie di inumazione

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a non meno di 1,5 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata.

2. Nei terreni sciolti la fossa può essere prevista con pareti laterali di elementi scatolari a perdere, di materiale poroso, dotati di adeguata resistenza. Dopo avervi deposto il feretro, oltre al tradizionale metodo della colmata di terra, è consentita la chiusura con elemento di tamponamento orizzontale portante su cui riportare uno strato di non meno di 80 cm di terra.

ART. 72 - Inumazioni di cadaveri di persone adulte

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m 0,30 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse, salvo che il regolamento di polizia mortuaria comunale non disponga diversamente, non devono invadere lo spiazzo destinato all'accoglimento delle salme.

ART. 73 - Inumazione di cadaveri di bambini

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni di età devono avere una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 1,50 ed una larghezza di m 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m 0,30 da ogni lato.

ART. 74 - Obbligo di inumazione individuale

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 75 - Cassa da utilizzare nella inumazione

1. Per le inumazioni dei cadaveri, salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal comma 8 dell'articolo 31, si usa la sola cassa di legno avente le caratteristiche di cui all'articolo 31.

CAPO 15 - TUMULAZIONI**ART. 76 - Tumulazione in loculo**

1. Nella tumultazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia separati, nel prosieguo detto loculo. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa e resti mortali, urne cinerarie.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve essere realizzato in modo che in occasione di eventuale tumultazione od estumulazione di un feretro queste possano avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

3. I requisiti che devono possedere i loculi costruiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti in allegato 4 distinti in relazione all'epoca di costruzione nonché alla possibilità che siano stagni o aerati.

4. I loculi aerati di cui al comma precedente possono essere realizzati dai Comuni che hanno adottato il piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 54, comma 3.

5. I Comuni possono realizzare loculi aerati individuandone una quota in relazione alle necessità del servizio previsto dal piano regolatore cimiteriale.

6. Il Comune comunica alla Regione il programma di realizzazione dei loculi aerati trasmettendo il piano regolatore cimiteriale, in modo da consentire alla Regione stessa di programmare il necessario monitoraggio. I risultati di tale monitoraggio sono trasmessi al Ministero della Sanità che li sottopone al parere del Consiglio Superiore di Sanità. Detti risultati saranno valutati ai fini di una eventuale modifica del presente regolamento.

7. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può modificare con proprio decreto i requisiti richiesti per la tumultazione stabiliti in allegato 4 al presente regolamento.

ART. 77 - Casse ed altri dispositivi per la tumultazione. Loculi stagni ed aerati

1. Le salme destinate alla tumultazione in loculi stagni devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.

2. Nei loculi aerati per i quali sono state adottate soluzioni capaci di raccogliere i liquidi e neutralizzare gli effetti sia dei liquidi che dei gas provenienti dai processi putrefattivi, la cassa metallica deve essere sostituita da un involucro, da chiudere ermeticamente, di materiale biodegradabile, interno alla cassa, che avvolge il corpo.

3. Il regolamento di polizia mortuaria comunale può prevedere per i loculi aerati anche l'uso di cassa metallica, determinando una più lunga durata della tumultazione.

4. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione, stabilendo la durata di validità dell'autorizzazione medesima.

5. Entro 3 anni, su istanza degli interessati, saranno

Documentaz.

sottoposte a revisione le autorizzazioni rilasciate precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, pena la decadenza delle stesse.

CAPO 16 - CREMAZIONE**ART. 78 - Crematori**

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

2. Il progetto di costruzione del crematorio deve essere corredato da una relazione, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

3. I progetti di costruzione dei crematori sono approvati dall'organo comunale competente, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni nell'ambito di un piano regionale di coordinamento che preveda l'installazione di almeno un impianto in ogni regione entro sei anni, ed in ambiti con mortalità superiore a 4.000 decessi annui entro dodici anni, dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Con decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i requisiti minimi che deve possedere ciascun crematorio relativamente a:

- a) impianti ed ambienti tecnologici, ambienti destinati alla ritualità;
- b) limiti di emissione;
- c) altezza minima del camino;
- d) altre caratteristiche minimali di progetto.

ART. 79 - Procedure per la cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dall'A.U.S.L. certifica l'avvenuto espianto di pace-maker e che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.

2. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute o ad altri enti morali che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. Fatti salvi i casi di cui al successivo comma 5 l'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa e sospetta, segnalata all'Autorità giudiziaria, il certificato di cui al comma 4 viene integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. In assenza di un testamento provvede all'adempimento della volontà del defunto il presidente dell'associazione di cui al comma 3 a cui lo stesso defunto risultava iscritto al momento della morte.

7. Per ottenere l'autorizzare alla cremazione di cadaveri di cittadini stranieri morti in Italia, l'interessato deve far pervenire all'autorità consolare italiana nel Paese di origine del defunto, apposita domanda da parte del coniuge o di altro avente titolo secondo la legislazione vigente nel Paese di nazionalità del defunto.

8. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda e gli eventuali documenti allegati, anche per via telematica, al Sindaco del Comune nel quale

si deve autorizzare la cremazione, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare.

ART. 80 - Destinazione delle ceneri

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dal Comune, ponendo nel crematorio l'intero feretro, che dovrà avere le caratteristiche stabilite dall'articolo 31.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero può essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione nelle sepolture private di cui all'articolo 90.

4. Le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria e dal piano regolatore cimiteriale.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 28 e 29 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

6. Ogni Comune deve avere almeno in un cimitero un cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Il cinerario comune può essere costituito da un manufatto costruito sopra o sotto il livello del suolo.

7. È consentito altresì di disperdere le ceneri in area a verde, all'interno del cimitero, unicamente destinata a tale scopo.

8. La collocazione delle urne al di fuori del cimitero e delle cassette ossario di cui al comma 2 dell'articolo 36, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 102 e 105, è consentita in edifici pubblici o destinati tali, individuati dal Consiglio Comunale, nel quale sia garantito il servizio di custodia. La sorveglianza è ammessa anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza.

ART. 81 - Consegna dell'urna cineraria e cremazione di ossa

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

3. La cremazione di ossa umane è autorizzata dal Comune quando sia consenziente il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

4. Le ossa umane vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore di materiale facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di cui al comma 2 dell'articolo 36, ove necessario.

5. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

CAPO 17 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 82 - Esumazioni ordinarie e turno di rotazione

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco, sulla base del parere della A.U.S.L. competente, in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, potrà disporre di migliorare le caratteristiche fisico, chimiche, biologiche, idrogeologiche del terreno, o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, purché in quest'ultimo caso siano trascorsi almeno 10 anni dalla morte.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno o per altre cause durature, la scheletrizza-

Documentaz.

zione dei cadaveri si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco su parere della A.U.S.L. può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque non può essere inferiore a cinque anni.

4. Nei Comuni nei quali vi sono cimiteri dove, per effetto di disposizioni nazionali, regionali o comunali antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, i turni ordinari di rotazione dei campi di inumazione per cadaveri sono inferiori a 5 anni, il Sindaco, sentita la A.U.S.L. competente, è tenuto, entro 6 mesi, a dare comunicazione alla Regione ed al Ministero della Sanità della circostanza rilevata, unitamente a copia di dette disposizioni, ove rinvenute.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il turno di rotazione minimo nei campi di inumazione per cadaveri è in ogni caso stabilito in 5 anni. Il Sindaco e il Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze, sentita la A.U.S.L., sono tenuti a porre in essere i provvedimenti atti a garantire la disponibilità, nel Comune, delle sepolture occorrenti.

6. Per i casi di cui al comma 4 l'A.U.S.L. identifica e propone al Sindaco le misure igienico-sanitarie da adottarsi nel periodo transitorio stabilito al comma 5.

7. In relazione alla funzionalità delle nuove metodologie di seppellimento previste dal presente regolamento il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può modificare i tempi minimi di inumazione e di tumulazione di cui rispettivamente al comma 3 del presente articolo e al comma 1, lettera a) dell'articolo 86.

8. Le esumazioni vengono regolate dal Sindaco.

ART. 83 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o previa autorizzazione del Comune per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autopsica o in obitorio con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale sanitario o di vigilanza e ispezione incaricato dalla A.U.S.L. e dell'incaricato del

servizio di custodia.

ART. 84 - Divieto di esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune, il cui regolamento di polizia mortuaria comunale consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva di cui alla classe I dell'elenco in allegato 1 al presente regolamento, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'A.U.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, verranno adottate le precauzioni igienico-sanitarie stabilite dall'A.U.S.L. competente per territorio.

ART. 85 - Ossa ed esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

c) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

2. Si definiscono esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.

3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inu-

mazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

c) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

4. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, ai sensi dell'articolo 86, debbono:

a) permanere nello stesso tumulo;

b) essere trasferiti in altro tumulo, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

c) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

d) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto estumulato.

5. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore - nei casi di cui al comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) - o del cofano - nel caso di cui al comma 3, lettera a) - particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in:

a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

6. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di cui al comma 4, lettere a) e b) particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche né nocive.

7. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri in cimitero è ammessa, quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74

e seguenti del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Quando non vi sia interesse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere della concessione e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi - inumazione o avvio a cremazione - il mancato interesse dei familiari si intende come assenso al trattamento stesso.

8. È consentita altresì la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di persona deceduta prima della entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, purché venga richiesta dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

9. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 82, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, indipendentemente dalla data di decesso, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro tumulazione, a richiesta, in sepolture private. Decorsi 6 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

10. Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79.

11. Per i rifiuti da attività cimiteriale si applicano le norme di cui al D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni, nonché dei decreti attuativi.

ART. 86 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla sca-

Documentaz.

denza del periodo di concessione o prima per far posto a nuova tumulazione. In quest'ultimo caso deve essere trascorso dalla tumulazione un periodo di almeno:

a) dieci anni nelle situazioni di cui al comma 2 dell'articolo 77;

b) venti anni nelle situazioni di cui al comma 1 dell'articolo 77.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma che precede, la residua durata della concessione non deve essere inferiore a vent'anni e a dieci anni nel caso di cui alla lettera a); ciò è ottenibile, se necessario, con prolungamento della originaria concessione per il tempo occorrente, alle tariffe stabilite dal Comune.

3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 1, le salme possono essere estumulate in via straordinaria per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Comune, per trasportarle in altre sepolture, e infine per cremarle.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa scheletrizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei in cassette aventi le caratteristiche stabilite dal comma 2 dell'articolo 36.

5. Le estumulazioni devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio custodia e, per quelle straordinarie, anche di personale sanitario o di vigilanza e ispezione dell'A.U.S.L.

6. Per i feretri estumulati in via ordinaria, compresi quelli tumulati in sepolture private a concessione perpetua, quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, si rimanda a quanto stabilito all'articolo 85. I loculi, liberati dai resti del feretro, si utilizzano per nuove tumulazioni.

7. Le estumulazioni vengono regolate dal Sindaco.

ART. 87 - Vilipendio di cadavere tumulato

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate manipolazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali ossa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice Penale.

ART. 88 - Estumulazioni

1. Il Comune può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il loculo, il personale sanitario o di vigilanza e ispezione dell'A.U.S.L. constati la rispondenza del feretro in relazione alla sua destinazione e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora il predetto personale sanitario constati la non perfetta rispondenza del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 89 - Autorizzazione a cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'articolo 83.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie, possono essere avviati alla cremazione, secondo i criteri stabiliti all'articolo 85, su autorizzazione del responsabile del servizio di custodia, laddove il Sindaco non abbia disposto in via generale - ai sensi dell'articolo 82 - per l'inumazione nel cimitero, con oneri a carico del Comune.

3. Laddove la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sia richiesta dai parenti, l'onere è a carico di questi ultimi.

CAPO 18 - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 90 - Concessione di aree e manufatti cimiteriali

1. Il Comune può concedere a privati, ad associazioni riconosciute o ad altri enti morali l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati, le associazioni riconosciute o gli altri enti morali possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario o cinerario.

3. Il Comune può concedere a privati, ad associa

zioni riconosciute o ad altri enti morali l'uso di manufatti per consentirvi la tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

4. Alle sepolture private, di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 91 - Ulteriori strumenti di realizzazione di sepolture cimiteriali

1. Le aree destinate a sepolture private di cui all'articolo 90 debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali, di cui agli articoli 54 e seguenti.

2. Per la realizzazione di sepolture cimiteriali il Consiglio Comunale può deliberare il ricorso allo strumento della concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, commi 2 e 2bis, anche in base alla tecnica del promotore di cui all'articolo 37bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 95 del presente regolamento.

ART. 92 - Subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali

1. Le concessioni previste dall'articolo 90 sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari, intendendosi per tali quelle costruzioni su più livelli di sepolture a posto salma individuale, sono assegnate solo in presenza di salma o ceneri da tumularvi. È altresì consentito assegnare un posto salma libero da salma o ceneri, per affiancamento del coniuge o di altro parente di 1° grado premorto, secondo le norme stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

3. Con l'atto della concessione, il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire le sepolture entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad associazioni riconosciute o ad altri enti morali che mirino a farne oggetto di speculazione. A tal fine le tariffe per l'uso della sepoltura o la concessione di area cimiteriale da corrispondere al Comune, al soggetto gestore di

cui all'articolo 49, comma 3, alle associazioni riconosciute, agli altri enti morali, nonché ad ogni altra persona giuridica che a qualunque titolo dispongano di sepolture per feretri, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o urne cinerarie, devono essere approvate dall'organo comunale competente in occasione dell'approvazione di bilancio.

5. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico o per motivi di tutela di opere di interesse storico od artistico. Le zone ed i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico od artistico devono essere contenuti nel piano regolatore cimiteriale.

6. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate, o con la soppressione del cimitero, secondo quanto disposto dall'articolo 98. La concessione viene altresì ad estinguersi decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto.

Per avente diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

7. Con l'estinzione della concessione il Comune, o il soggetto gestore di cui al comma 3 dell'articolo 49, acquisisce la disponibilità delle opere e, se del caso, delle aree.

8. Gli aventi titolo possono rinunciare alla concessione di sepoltura nei modi stabiliti dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

9. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune o il soggetto gestore di cui al comma 3 dell'articolo 49 provvederà alla traslazione a proprie spese delle salme, degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, delle ossa, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità. Relativamente agli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ricorrendo le condizioni ivi previste, trova applicazione il comma 9 dell'articolo 85.

ART. 93 - Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti ossei, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri delle perso-

Documentaz.

ne dei concessionari, dei loro familiari e degli aventi diritto come individuati al comma 6 dell'articolo 92, ivi compresi i conviventi more uxorio, nei limiti del completamento della capienza del sepolcro.

2. Il diritto di uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato alla sepoltura del cadavere, di resti ossei, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino iscritte a detti enti secondo le norme previste dallo statuto e dall'atto di concessione. Qualora lo statuto lo preveda, il diritto d'uso delle sepolture private concesse all'ente, può essere esteso alla sepoltura del cadavere, dei resti ossei, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri del coniuge e dei parenti in linea retta di primo grado della persona iscritta. Tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Il legale rappresentante dell'ente sottoscrive e trasmette al Comune una attestazione concernente la sussistenza del diritto di uso per ciascuna inumazione e tumulazione di cui al comma 2 che precede. In caso di dichiarazione mendace il legale rappresentante dell'ente è soggetto all'applicazione di quanto previsto all'articolo 107.

4. Il rappresentante legale dell'ente è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco aggiornato degli associati aventi diritto di sepoltura alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. In mancanza della trasmissione di detto elenco è fatto divieto di sepoltura nell'area o nel manufatto in concessione all'ente, salvo che per motivi di interesse pubblico riconosciuti con ordinanza del Sindaco.

5. Su richiesta dei concessionari aventi diritto il Comune può consentire la sepoltura di cadaveri, resti ossei, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o ceneri di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale di polizia mortuaria.

ART. 94 - Approvazione di progetti di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune su conforme parere della commissione edilizia e dell'A.U.S.L. territorialmente competente, sentito il legale rappresentante del soggetto gestore del cimitero,

nel caso di cui all'articolo 49, comma 3.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 95 - Condizioni per atti di subconcessione da parte dei gestori di cimiteri

1. Per i cimiteri che i Comuni gestiscono nei modi stabiliti all'articolo 49, comma 3, le condizioni generali degli atti di concessione in uso di aree e sepolture cimiteriali, individuali e familiari, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del soggetto gestore, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, delle prescrizioni del piano regolatore cimiteriale e delle tariffe deliberate dal Comune.

2. I contratti vengono sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato.

CAPO 19 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**ART. 96 - Soppressione del cimitero**

1. Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentita l'A.U.S.L. competente.

ART. 97 - Destinazione ad altro uso del terreno cimiteriale

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'ultima esumazione ordinaria. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza del Comune e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione o destinato a verde pubblico.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che vi si rinvenivano devono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

ART. 98 - Conseguenze della soppressione del cimitero nei riguardi del concessionario

1. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni riconosciute, o gli altri enti morali, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il residuo tempo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano destinate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 99 - Materiali e segni funebri del cimitero soppresso

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, per la residua durata della concessione, purché questi li trasferiscano nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, o non vi provvedano entro il termine fissato dal Comune, tali materiali passano in proprietà del Comune.

3. Analoghi criteri si seguono in caso di revoca della concessione di cui al comma 5 dell'articolo 92.

CAPO 20 - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

ART. 100 - Reparti speciali entro i cimiteri

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'articolo 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico secondo gli usi e le tradizioni propri di tali confessioni, pur nel rispetto delle norme generali stabilite nel presente regolamento.

2. Laddove la professione religiosa preveda la esumazione, il tempo ordinario di inumazione è dieci anni. Se vengono richiesti periodi di inumazione

superiori si ricade nel caso di cui agli articoli 90 e seguenti e la concessione è a titolo oneroso.

3. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal comma 8 dell'articolo 31, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego del cofano avente le caratteristiche di cui all'articolo 31.

4. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Comune in concessione un'area adeguata nel cimitero, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

CAPO 21 - SEPOLCRI FUORI DAI CIMITERI

ART. 101 - Costruzione di cappelle private fuori dal cimitero

1. Per la costruzione delle cappelle private gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme, resti mortali, o ceneri di cui all'articolo 340 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentita l'A.U.S.L. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

ART. 102 - Tumulazione in cappelle private fuori dal cimitero

1. Per la tumulazione nelle cappelle private gentilizie di cui all'articolo 101, oltre all'autorizzazione di cui all'articolo 6, occorre il nulla osta del Comune che lo rilascia dove aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere la sepoltura nella cappella.

ART. 103 - Divieto di disparità di trattamento fra concessioni entro e fuori il cimitero

1. I Comuni non possono imporre diritti per la deposizione di salme o la tumulazione di urne cinerarie nelle cappelle private o nei cimiteri particolari, superiori a quelli previsti per le sepolture private esistenti nei cimiteri comunali.

ART. 104 - Prescrizioni per la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero e per i cimiteri particolari

1. Le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti pre-

Documentaz.

scritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m 200 da fondi di proprietà delle associazioni riconosciute, di altri enti morali o dei singoli private che ne richiedono la costruzione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni previste dal comma 2, i titolari della concessione decadono dal diritto d'uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi per cimiteri particolari quelli costruiti entro tale data per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, sono soggetti, come i cimiteri comunali, a quanto stabilito dai commi 1 e 4 dell'articolo 51.

ART. 105 - Tumulazioni privilegiate

1. A norma dell'articolo 341 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, la regione, sulla base dei criteri stabiliti in via generale dal Ministro della Sanità, può autorizzare, con apposito decreto del presidente della Giunta Regionale, la sepoltura di cadaveri, resti ossei, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o ceneri in località differenti dal cimitero, sempre che la inumazione o la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO 22 - DISPOSITIVI FINALI E TRANSITORIE**ART. 106 - Deroghe**

1. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può stabilire ulteriori speciali prescrizioni tecniche, aventi portata generale, per le costruzioni, gli impianti e le zone cimiteriali, nonché per la ristrutturazione di cimiteri e di tombe esistenti.

ART. 107 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'articolo 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 108 - Calamità pubbliche e abrogazione di norme precedenti o incompatibili

1. Il regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 è abrogato.

2. È abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella Legge 15 marzo 1928, n. 883, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella G.U. 27 febbraio 1928, n. 48.

ALLEGATO 1**Elenco di malattie infettivo-diffusive previsto dall'articolo 18 comma 1****I CLASSE**

- Carbonchio
- Febbri emorragiche virali
- Peste
- Ortopoxvirusi
- Malattie da prioni

II CLASSE

- Infezione da HIV/AIDS e Leucemia umana a cellule T (HTLV tipi 1 e 2)
- Epatite virale B, C, D e da altri virus a trasmissione ematica non ancora identificati
- Rabbia
- Tubercolosi in fase attiva
- Colera

Precauzioni da porre in essere in presenza di salme di deceduti a causa di malattie infettivo-diffusive di I classe o di portatori di una delle stesse malattie

1. La salma deve essere manipolata da personale qualificato, da individuarsi tra gli operatori sanitari o funerari, che adotterà precauzioni analoghe a quelle previste nei reparti ospedalieri di malattie infettive o nei reparti con rischio similare, in relazione agli specifici rischi di esposizione ed alle misure di sicurezza da adottare.
2. Sono vietate l'imbalsamazione e altre pratiche di abbellimento e/o conservazione temporanea della salma quale la tanatoprassi nonché manipolazioni e pratiche non strettamente necessarie, quali il lavaggio, la rasatura, il taglio delle unghie e dei capelli.
3. La biancheria infetta, gli effetti lettereschi e gli oggetti venuti a contatto con il defunto devono essere trattati allo stesso modo e secondo le stesse procedure previste nei reparti di malattie infettive o nei reparti con rischio similare.
4. L'incassamento e la chiusura del feretro devono avvenire:
 - a) il più rapidamente possibile, laddove il decesso sia avvenuto in casa privata;
 - b) prima dell'uscita dal locale di osservazione, obitorio o camera mortuaria ospedaliera quando il decesso sia avvenuto in ospedale o in altre strutture sanitarie dotati di celle frigorifere.
5. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni del medico necroscopo, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Durante la cerimonia funebre devono essere evitati contatti diretti con il cadavere.
6. La salma deve essere deposta in duplice cassa, l'una esterna di legno avente le caratteristiche di cui all'articolo 31, l'altra interna metallica avente le caratteristiche di cui all'articolo 30 ermeticamente chiusa mediante saldatura, dotata di un particolare dispositivo a valvola per la depurazione dei gas di putrefazione, autorizzato dal Ministero della Sanità.
7. È vietato il trasferimento della salma ad altra cassa una volta proceduto alla chiusura ermetica.
8. L'autorizzazione al trasporto deve contenere l'annotazione che la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui al presente allegato, con indicazione delle eventuali prescrizioni di cui al punto 5, affinché l'incaricato del trasporto,

l'altro personale eventualmente partecipante e l'incaricato del servizio di custodia del cimitero di destinazione possano adottare le opportune cautele.

9. L'autopsia a scopo scientifico e/o giudiziario può essere eseguita soltanto in Istituti specializzati e qualora sia ritenuta indispensabile.

10. Per le salme di deceduti per malattie infettivo-diffusive destinate ad essere cremate la cassa metallica di cui al punto 6 deve essere sostituita da un sacco di plastica impermeabile combustibile, con chiusura ermetica. Il sacco deve essere chiuso immediatamente dopo il posizionamento della salma.

11. Per le salme di deceduti per malattie infettivo-diffusive destinate ad essere inumate la cassa metallica di cui al punto 6 deve essere sostituita da un sacco di materiale biodegradabile, con chiusura ermetica. Il sacco deve essere chiuso immediatamente dopo il posizionamento della salma.

Precauzioni da porre in essere in presenza di salme di deceduti a causa di malattie infettivo-diffusive di II classe o di portatori di una delle stesse malattie

Per le salme di deceduti di malattie infettive e diffusive di II classe o di portatori di una delle stesse malattie devono essere poste in essere le precauzioni di cui ai punti 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, dell'elenco di cui sopra. Inoltre per dette salme l'autorizzazione al trasporto deve contenere l'annotazione che la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui al presente allegato affinché l'incaricato del trasporto, l'altro personale eventualmente partecipante e l'incaricato del servizio di custodia del cimitero di destinazione possano adottare le opportune cautele.

ALLEGATO 2

Caratteristiche della cassa di legno e suo confezionamento, come previsto dall'articolo 31 comma 3

1. Il fondo ed il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo

Documentaz.

nel senso della lunghezza;

2. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte di 40 cm in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.

3. Il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopre con continuità anche le pareti fino ad un'altezza non inferiore a 20 cm. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto.

4. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome ed il cognome, data di nascita e di morte del defunto. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio di fabbrica della ditta costruttrice con l'indicazione dello spessore minimo in millimetri. Per ogni inosservanza delle norme costruttive tale ditta ne risponde ai sensi dell'articolo 107 del regolamento.

5. Ad esclusione dei sistemi di sollevamento, di posizionamento e di eventuali simboli religiosi, le parti decorative delle casse e le guarniture interne devono essere costituiti da materiali biodegradabili.

6. Il rivestimento di cui al punto 3 deve avere uno spessore minimo di non meno di 40 micron.

ALLEGATO 3**Criteria di redazione del piano regolatore cimiteriale, previsti all'articolo 54 comma 6**

1. Nell'elaborazione del piano regolatore cimiteriale relativo a tutti i cimiteri esistenti nel proprio territorio il Comune deve tenere conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni esistenti di posti salma per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della evoluzione attesa della domanda delle

diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;

d) della eventuale maggiore disponibilità di posti salma nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione alla durata delle concessioni ed ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti, servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) della possibilità di recupero di tombe abbandonate, nonché dell'aumento delle disponibilità nel tempo di posti salma in virtù dell'applicazione della deroga individuata in All. 4 al presente regolamento e dell'eventuale realizzazione di loculi aerati;

g) delle zone cimiteriali soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione od il restauro;

h) di soluzioni adeguate per la riduzione o l'abbattimento delle barriere architettoniche e per favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

i) della quantificazione degli investimenti necessari.

2. Costituiscono elaborati del piano regolatore cimiteriale almeno quelli di seguito riportati:

1) documentazione relativa allo stato di fatto comprendente:

a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali, dei principali presidi sanitari e delle vie di comunicazione;

b) planimetria in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la determinazione delle aree di rispetto cimiteriale;

c) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture, delle costruzioni di servizio esistenti e delle aree libere, da concedere;

2) tavola di azionamento per ogni cimitero in scala 1:500;

3) planimetria di ogni cimitero con la individuazione in scala adeguata delle sepolture da realizzare, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio previste;

4) norme tecniche di attuazione;

5) relazione tecnica di accompagnamento.

3. Per i casi in cui il piano regolatore cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri Comuni, quali ad esempio crematorio, inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una

apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri ed i presidi sanitari esistenti o di progetto.

ALLEGATO 4

Requisiti dei loculi destinati a tumulazione, previsti all'articolo 76 comma 3

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 200 da N/metro quadrato. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattene almeno 50 litri di liquidi. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione.
2. Il piano di appoggio del feretro, ricorrendo a soluzione fissa, deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna.
4. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.
5. I loculi per la tumulazione di feretri, costruiti dopo 3 anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, dovranno avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 2,25 di lunghezza, m 0,75 di larghezza, m 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti 3 e 4 che precedono.
6. Per l'ossario individuale le misure minime di ingombro libero interno sono di m 0,70 x 0,35 x 0,35; per le nicchie cinerarie individuali sono di m 0,35 x 0,35 x 0,35. L'entrata in vigore di tali minimi dimensionali è pari a quella prevista per i loculi.
7. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. I requisiti minimi dei

sistemi di trattamento dei gas nei loculi aerati sono stabiliti ai punti 8, 9 e 10. I loculi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere dotati di idonei sistemi capaci di realizzare analoghe condizioni, previa estumulazione del feretro ove presente.

8. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro adsorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste.
9. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione.
10. Le caratteristiche dei prodotti utilizzati nei sistemi filtranti devono essere mantenute per no meno di 5 anni.
11. Nei loculi, cripte o tombe in genere che il Comune o il soggetto gestore di cui all'articolo 49 comma 3 riconosca costruiti prima del 27/10/1990, data di entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita la tumulazione anche se non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 76, purché vengano osservate le prescrizioni di cui al successivo punto 12. L'avvenuta costruzione alla predetta data del 27/10/1990 dovrà risultare da documentazione in atti del Comune o del soggetto gestore, ivi compresa la dimostrazione dell'avvenuta sepoltura di un feretro, o su altri riscontri obiettivi.
12. In deroga a quanto stabilito in via generale dai commi 1 e 2 dell'articolo 76 è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe nelle quali non vi sono pareti di separazione fra i feretri o quando per movimentare un feretro è necessario spostarne un altro, purché vengano adottate congiuntamente le seguenti misure, indipendentemente dalla possibilità o meno di realizzare pareti di separazione fra i diversi posti salma:
 - a) cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 31 per quella di legno e di cui all'articolo 30 commi da 1 a 4 per quella metallica;
 - b) obbligo di utilizzo di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, di cui all'articolo 77;
 - c) divieto di utilizzo dei posti salma interessati prima di due anni dalla data di ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non vi sono limiti;
 - d) supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra;